

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 13 marzo 2018, n. 84
Mantenimento dell'accreditamento istituzionale della "Fisiofarm di Italven S.r.l." per l'attività specialistica ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione, a seguito del trasferimento definitivo nell'ambito del Comune di Sannicandro di Bari (BA), dalla sede di via Mistella 18/B alla sede di Strada Provinciale 236 km 11,100, ai sensi dell'articolo 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

L'ambulatorio specialistico "Fisiofarm della Italven s.r.l.", con sede in Sannicandro di Bari (BA) alla Via Mistella n. 18/B, è stato accreditato istituzionalmente per la branca specialistica ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione con Determina Dirigenziale n. 222 del 31/07/2006 e successiva Determina Dirigenziale n. 239 dell'01/10/2013.

Con D.D. n. 242 del 29/09/2014 ad oggetto *"Autorizzazione regionale al trasferimento definitivo, ai fini del mantenimento dell'accreditamento, del Centro di Fisiokinesiterapia "Fisiofarm" della ITALVEN s.r.l., da Sannicandro di Bari (BA) in Via Mistella n. 18/b, a Sannicandro di Bari (BA) alla Strada Provinciale n. 236 snc, ai sensi dell'articolo 28 bis, commi 2 e 4, L.R. n. 8/2004 e s.m.i."*, il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS) ha autorizzato *"il trasferimento definitivo della struttura denominata "Fisiofarm" della ITALVEN S.R.L., da Sannicandro di Bari (BA) in Via Mistella n. 18/B, a Sannicandro di Bari (BA) alla Strada Provinciale n. 236 snc, con la precisazione che:*

- *ai sensi del su citato comma 4 dell'art. 28 bis, la presente autorizzazione costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'art. 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;*
- *ai sensi del comma 5 dell'art. 28 bis, la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, è eseguita in modo congiunto dal*

Dipartimento di Prevenzione individuato ai sensi del comma 2 dell'art. 29, su richiesta del Comune di Sannicandro di Bari (BA), competente nel caso di specie al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento".

La L.R. n. 9 del 02/05/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" (successivamente modificata dalla L.R. n. 65 del 22/12/2017), ha disposto all'art. 31, comma 1, lett. a) l'abrogazione della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. ("Disciplina in materia di autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private") ed ha disciplinato all'art. 28 il "Trasferimento definitivo delle strutture accreditate".

Con istanza del 23/10/2017 indirizzata al Sindaco del Comune di Sannicandro di Bari e, per conoscenza, alla scrivente Sezione, consegnata *brevi manu* in pari data, i legali rappresentanti della "FISIOFARM DI ITALVEN S.R.L.", "VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 242 del 29/09/2014, che si allega alla presente, in cui la Regione Puglia autorizza il trasferimento definitivo ai fini del mantenimento dell'accreditamento della struttura in oggetto", hanno chiesto "Ai sensi della LEGGE REGIONALE 2 maggio 2017, n. 9 – "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", l'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PER TRASFERIMENTO E ACCREDITAMENTO della struttura in oggetto."

Con nota prot. n. 7811 del 31/10/2017 ad oggetto "richiesta ex art. 29 comma 3 della L.R. n. 9/2017 di verifica dei requisiti per il rilascio di autorizzazione all'esercizio per trasferimento e mantenimento dell'accreditamento per la struttura di fisiokinesiterapia e ginnastica medica ITALVEN sr", trasmessa per conoscenza anche alla scrivente Sezione con Pec del 02/11/2017, il Responsabile della Sezione Tecnica del Comune di Sannicandro di Bari, premesso tra l'altro che:

" (...) la "verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti" ... "ai fini del rilascio dell'autorizzazione definitiva all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento", ai sensi del comma 5 dell'art. 28 della L.R. 9/2017 "è eseguita su richiesta dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento, dall'Organismo tecnicamente accreditante il quale trasmette gli esiti delle verifiche al comune e alla Regione";

(...) che – non essendo ancora stato adottato il regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante – ai sensi del comma 9 dell'art.29 della L.R. 9/2017 il "comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare";",

ha chiesto al Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, ai sensi dell'art. 28, comma 5 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 "di procedere alla verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti ai fini del rilascio dell'autorizzazione definitiva all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento (...)", nonché, "Una volta completate le verifiche richieste (...) trasmettere il Vostro provvedimento alla Regione Puglia – Sezione strategie e governo dell'offerta – Servizio accreditamenti e qualità Via Gentile, 52 – 70126 Bari, che provvederà per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 28 comma 6 della L.R.9/2017."

Con Pec del 07/12/2017, e successiva nota di rettifica prot. n. 015876/18 del 12/03/2018 trasmessa con Pec in pari data, il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ha trasmesso alla scrivente Sezione la nota prot. 073746/17 di pari data ad oggetto "GIUDIZIO FINALE – FKT ITALVEN S.R.L. – SANNICANDRO DI BARI – CONFERIMENTO INCARICO COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI EX ART. 29 COMMA 9 L.R. 09/2017 – PROT. 7811 DEL 31.10.2017", con cui il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ha rappresentato quanto segue: "Facendo seguito alla nota indicata in oggetto,

con la quale il Comune di Sannicandro di Bari, ha delegato questo Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene Sanità Pubblica a eseguire gli accertamenti finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori per l'autorizzazione all'esercizio e il mantenimento dell'accreditamento della ATTIVITA' SPECIALISTICA AMBULATORIALE DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE, si comunica che in data odierna è stato effettuato idoneo sopralluogo presso la struttura nonché la valutazione di atti e documenti per le verifiche di quanto richiesto.

Premesso che con le modifiche al Regolamento Regionale n. 03/2005, modificato dal R.R. 03/2010 l'art. 2 e 3 hanno soppresso la sezione relativa (B.01.09) alla Medicina Fisica e Riabilitazione e che ad oggi nonostante con DGR 920 del 25.03.2010 venne preso atto che per mero errore materiale la sezione B.01.09 doveva intendersi non abrogata non risulta vi sia stato il successivo provvedimento di Giunta Regionale di formale rettifica dell'errore materiale. Per cui pur in assenza di uno specifico indirizzo sui requisiti si è preso a riferimento solo il DPR 37/97 (atto di indirizzo e coordinamento alle regioni in materia di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi).

Si dà atto che tutte le attrezzature elettromedicali sono in funzione presso la vecchia sede di Via Mistella 18/b. Pertanto si fa obbligo al Legale Rappresentante della Italven s.r.l. di comunicare a questo Ufficio, nonché agli enti in indirizzo, l'effettivo trasferimento delle attrezzature alla nuova sede.

Tutto ciò premesso, e a conclusione del procedimento:

- Visto l'esito del sopralluogo;
- Vista la documentazione esibita;

si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e il mantenimento dell'accreditamento dell'ATTIVITA' SPECIALISTICA AMBULATORIALE DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE (ex art. 25 L.833/78), a:

Denominazione	FISIOFARM
Titolare	ITALVEN S.R.L.
Legale rappresentante	SACCHETTI ANNA MARIA CARMELA – RICCARDI ALESSANDRA
Sede Legale	VIA MISTELLA 18/B
Sede operativa	S.P. 236 KM. 11,100
Attività	ATTIVITA' AMBULATORIALE DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
Ricettività	//
Natura giuridica	PRIVATA

Responsabile Sanitario, della struttura, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 09/2017 è:

Dr. SALERNO MARIO LUIGI		
nato	BARI	19.01.1952
laurea in	MEDICINA E CHIRURGIA	UNIVERSITA' BARI – 25.03.1985
specializzazione in	TERAPIA FISICA E RIABILITATIVA	UNIVERSITA' BARI – 20.06.1988
Abilitazione professione	1985	
Iscrizione albo/ordine	BARI	n° 7746- 28.05.1985

(...)"

Con PEC del 07/12/2017 ad oggetto "autorizzazione all'esercizio per trasferimento di sede ex artt. 8 e 17 della Legge Regionale 9/2017", trasmessa tra gli altri alla scrivente Sezione, il Responsabile della Sezione Tecnica del Comune di Sannicandro di Bari (BA) ha trasmesso il provvedimento dirigenziale n. 649 del 07/12/2017 ad oggetto "STRUTTURA SANITARIA ATTIVITA' SPECIALISTICA AMBULATORIALE DI FISIOKINESITERAPIA E GINNASTICA MEDICA. DENOMINAZIONE "FISIOFARM DI ITALVEN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" – AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PER TRASFERIMENTO DI SEDE DA VIA MISTELLA 18/B A STRADA PROVINCIALE 236 KM 11,100", con cui, dato atto del "giudizio favorevole per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e il mantenimento dell'accreditamento dell'ATTIVITA' SPECIALISTICA AMBULATORIALE DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE (ex art. 25 L.833/78), espresso con prot. n. 073746/17 del 07.12.2017 da parte dell'Azienda

Sanitaria Locale della Provincia di BAT",

il medesimo Responsabile della Sezione Tecnica del Comune di Sannicandro di Bari (BA) ha autorizzato all'esercizio per trasferimento di sede, presso la Strada Provinciale 236 Km 11,100, la struttura sanitaria "Fisiofarm di Italven S.r.l."

Con Pec del 19/12/2017, gli amministratori della "Fisiofarm di Italven s.r.l." hanno trasmesso a questa Sezione, al Comune di Sannicandro di Bari ed alla ASL Bari la nota datata 18/12/2017 con cui, *"Vista la determina del COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI, Reg. Settore N. 214 del 07-12-2017 REGISTRO GENERALE N. 649 DEL 07-12-2017 avente come oggetto "STRUTTURA SANITARIA ATTIVITA' SPECIALISTICA AMBULATORIALE DI FISIOKINESITERAPIA E GINNASTICA MEDICA. DENOMINAZIONE "FISIOFARM DI ITALVEN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" – AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PER TRASFERIMENTO DI SEDE DA VIA MISTELLA 18/B A STRADA PROVINCIALE 236 KM 11,100", hanno comunicato "Che il giorno 22/12/2017 effettueranno il trasloco della struttura in oggetto e che il 8/01/2018 inizieranno le attività presso la nuova sede."*

Per quanto sopra, considerato:

- l'esito positivo della verifica dei requisiti ulteriori per il mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, trasmesso a questa Sezione dal Dipartimento di Prevenzione della ASL BT;
- l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento rilasciata dal Comune di Sannicandro di Bari (BA);

si propone, ai sensi dell'articolo 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il mantenimento dell'accreditamento istituzionale della "Fisiofarm di Italven S.r.l." per l'attività specialistica ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione, a seguito di trasferimento, nell'ambito del Comune di Sannicandro di Bari (BA), dalla sede di Via Mistella n. 18/B alla sede di Strada Provinciale 236 km 11,100, con la precisazione che:

- l'accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante della "Fisiofarm di Italven S.r.l.", entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L. n. 9/2017 e s.m.i. *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- di disporre, ai sensi dell'articolo 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il mantenimento dell'accREDITAMENTO istituzionale della "Fisiofarm di Italven S.r.l." per l'attività specialistica ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione, a seguito di trasferimento, nell'ambito del Comune di Sannicandro di Bari (BA), dalla sede di Via Mistella n. 18/B alla sede di Strada Provinciale 236 km 11,100, con la precisazione che:
 - l'accREDITAMENTO istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 ed ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante della "Fisiofarm di Italven S.r.l.", entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accREDITAMENTO, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITAMENTO istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria"*

locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L. n. 9/2017 e s.m.i. *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.";*

- di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della "Fisiofarm di Italven Società a Responsabilità Limitata", con sede in Sannicandro di Bari (BA) alla Strada Provinciale 236 km 11,100;
- al Direttore Generale dell'ASL BA;
- al Sindaco del Comune di Sannicandro di Bari (BA).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione SGO (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)